

Sentenza del 12 febbraio 2021

– Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di contratti finanziari speculativi su valute, la mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio (c.d. di *stop loss*) in un'ipotesi di repentini cambi di prezzo e di successiva temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato valutario con conseguente sospensione degli scambi non costituisce una circostanza idonea ad escludere la responsabilità della banca per la perdita subita dai sottoscrittori, costituendo, *a contrario*, tale circostanza indice della radicale inadeguatezza del sistema predisposto dalla stessa nell'ipotesi di situazioni di mercato, comunque non eccezionali, idonee ad accentuare il rischio cui è esposto il cliente. Ed invero, proprio in tale meccanismo il contratto trova il suo naturale elemento di equilibrio, cosicché deve ritenersi escluso che un meccanismo *“che serve a chiudere una posizione al fine di evitare perdite superiori ad una soglia prefissata, prima dell'azzeramento del margine”* possa non funzionare *“nella situazione in cui il cliente va maggiormente tutelato da repentini cambi di prezzo”* (conf. Trib. Milano, sentenza n. 4640/2020).

Qualora il danno subito dall'investitore sia riconducibile alla mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio per l'esecuzione di operazioni finanziarie su valute connotate da elevata rischiosità, non trova applicazione l'eccezione ex art. 1225 c.c., trattandosi di un danno prevedibile.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso, nei confronti di una banca, dai sottoscrittori di due contratti del tipo “contract for difference” per la conclusione di

operazioni di compravendita a pronti di valuta su un mercato "over the counter"; nella specie, tali contratti (i) consentivano ai sottoscrittori di effettuare operazioni sul mercato di riferimento a fronte del deposito di un margine di garanzia pari al 2% del valore complessivo degli ordinativi e (ii) prevedevano un meccanismo automatico di limitazione del rischio dell'operazione (c.d. di "stop loss"), consistente in un ordine (automatico) di chiusura dell'operazione al raggiungimento di una perdita pari all'1% della somma destinata a garanzia.

Gli attori, in particolare, lamentavano di aver subito una perdita significativamente superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito a causa della mancata attivazione, da parte della banca, del meccanismo di "stop loss" e chiedevano la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.

La banca si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, chiedendo di circoscrivere la condanna al danno risarcibile ex art. 1225 c.c. In particolare, a sostegno del rigetto delle domande attoree, la convenuta precisava che la perdita subita dagli attori fosse riconducibile ad un evento straordinario e improvviso (nella specie, la decisione della Banca Centrale Svizzera di porre fine alla politica di difesa del tasso di cambio con eliminazione del tasso minimo del cambio Euro/Franco svizzero), che avrebbe generato una temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato degli scambi delle valute, tale per cui la stessa non avrebbe potuto verificare il realizzarsi della condizione di prezzo impostata negli ordini di "stop loss" che, quindi, non si sono attivati per un certo lasso temporale.

[Sent. 12.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)